



COMUNE DI EMPOLI

Settore IV - Gestione del Territorio

Servizio Suap e Attività Economiche

ORDINANZA N. 320 DEL 30/05/2023

OGGETTO: D.I. FARAONI FRANCO: DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO PER COMMERCIO SU AAPP MERCATO SETTIMANALE.

IL DIRIGENTE

Esaminati gli atti di ufficio dai quali risulta che il sig. [OMISSIS...] nato a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] C.F. [OMISSIS...] , dell'omonima ditta individuale **FARAONI FRANCO** con sede legale a S. Miniato (PI) [OMISSIS...] p. IVA 00041530502, è titolare dell'**autorizzazione/concessione n. 150/2021 del 07/06/2021** per commercio su aapp su post. n. 190 - mercato settimanale (giorno giovedì - settore non alimentare);

Acquisito d'ufficio in data 16/05/2022 il certificato di morte del titolare dell'impresa individuale di cui al punto precedente, avvenuta il 06/04/2022;

Visto l'art. 90, comma 6, della legge Regionale Toscana 62/2018 che in caso di decesso del titolare dell'impresa prevede che la comunicazione di subingresso sia trasmessa al SUAP *prima dell'effettivo avvio dell'attività da parte del subentrante e comunque entro un anno dalla morte del titolare*;

Tenuto conto che alla data del 05/04/2023 non è pervenuta alcuna comunicazione di subingresso nell'attività di commercio su aapp esercitata sul post. n. 190 del mercato settimanale che si svolge il giovedì ad Empoli, da parte degli eredi del sig. [OMISSIS...] , ed essendo quindi concluso l'anno concesso dalla normativa regionale per effettuare tale adempimento;

Visto altresì l'art. 127, comma 1 lett. c), della legge Regionale Toscana n. 62/2018 che prevede i casi di decadenza dell'autorizzazione e della concessione di posteggio per mancato utilizzo dello stesso, ovvero qualora il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo superiori a quattro mesi in ciascun anno solare oppure superiori a un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare;

Preso atto delle comunicazioni pervenute dalla Polizia Municipale relative alle assenze rilevate nel mercato settimanale del giovedì da cui risulta che il post. n. 190 è rimasto inutilizzato a partire dal gennaio 2022;

Richiamata la nota Prot. 25305 del 06/04/2023, trasmessa agli eredi della d.i **FARAONI FRANCO** con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento di decadenza dell'autorizzazione/concessione n. 150/2021 del 07/06/2021 per commercio su aapp su post. n. 190 - mercato settimanale (giorno giovedì - settore

non alimentare), assegnando un periodo di 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione per produrre scritti difensivi;

Preso atto che la Comunicazione prot. 25305 del 06/04/2023, trasmessa tramite PEC al domicilio elettronico della ditta titolare dell'autorizzazione/concessione di posteggio: [\[OMISSIS...\]](#) non è stata consegnata per "casella inibita alla ricezione";

Avendo provveduto ad effettuare un secondo inoltro della comunicazione di avvio del procedimento all'indirizzo di sede legale dell'impresa tramite raccomandata A/R in data 06/04/2023 (prot. 25327);

Preso atto che la comunicazione di cui al punto precedente è ritornata al mittente trascorso il periodo di giacenza presso l'ufficio postale senza che i destinatari provvedessero al suo ritiro;

Preso atto che il periodo assegnato è trascorso inutilmente, poiché gli eredi della d.i. *FARAONI FRANCO* non hanno prodotto memorie scritte o controdeduzioni circa l'infondatezza o la non pertinenza dei motivi per i quali è stato avviato il procedimento di decadenza in parola;

PRONUNCIA LA DECADENZA

dell'autorizzazione/concessione n. 150/2021 del 07/06/2021 per commercio su aapp su post. n. 190 - mercato settimanale (giorno giovedì - settore non alimentare), intestata alla d.i. *FARAONI FRANCO* sopra generalizzata.

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto comunale la presente ordinanza verrà affissa all'Albo Pretorio per 10 giorni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita. Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della legge 287/1990.

Il Dirigente del Settore
ALESSANDRO ANNUNZIATI / ArubaPEC
S.p.A.